


sent. n. 183
reg. generale n. 27541/2002
21535/2003

M
14789/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE III PENALE -

composta dai Sigg.:

- 1) Dr. Giuseppe Savignano
- 2) Dr. Claudio Vitalone
- 3) Dr. Guido De Maio
- 4) Dr. Enzo Tardino
- 5) Dr. Alfredo Lombardi



sull'impugnazione proposta da Gaetano Riggio, n. a Rieti il 7.3.1965, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova il 7 febbraio 2003;
udita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
ascoltate le requisitorie del Procuratore Generale dr. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gaetano Riggio è ricorrente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Genova ha integralmente confermato la condanna a lui inflitta dal Tribunale di quella città il 3 dicembre 1999 per il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) in danno di Paola Valia, coniuge convivente.

Il Riggio, con un primo motivo, denuncia mancata e manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p., censurando che siano state ritenute credibili le affermazioni della p.o., nonostante la loro vistosa contraddittorietà ed esclusivamente in base ad un ingiustificato apprezzamento del comportamento processuale della donna, che sarebbe apparsa ai giudici del merito – in sede di deposizione testimoniale – serena nell'esposizione dei fatti, riferiti senza drammatizzazioni e con il solo intento di riaffermare il diritto a negarsi ad un rapporto pur coniugale ma non voluto.

Nessuna considerazione – afferma il ricorrente – sarebbe stata riservata alla dinamica dell'asserita violenza, del resto neppure documentata nei suoi esiti da alcun referto sanitario, ma ritenuta plausibile *“con particolare riferimento alla differenza di mole corporea tra marito e moglie e alla limitata difesa (in termini di divincolamento ed urla)...”* opposta da quest'ultima. La motivazione, sul punto, sarebbe del tutto illogica, non essendo comprensibile come una donna *“possa essere selvaggiamente violentata senza mettere in atto alcuna istintiva difesa”*.

La Valia ha solo riferito di essere stata bloccata - per le braccia - con le mani dal marito ed aveva, quindi, tutta la possibilità di urlare per chiedere aiuto e farsi sentire dai vicini di casa e, soprattutto, da tale signora Lipari, che avrebbe raccolto e riferito le confidenze della p.o. sulla violenza subita.

Altre incongruenze dell'impugnata sentenza sarebbero da ravvisarsi – ad avviso del ricorrente – nello scarso rilievo accordato alla telefonata intercorsa subito dopo il fatto in contestazione tra la Valia e la suocera ed al rapporto intimo che i due coniugi avrebbero successivamente consumato in maniera del tutto consensuale. Come può ritenersi possibile - s'interroga dialetticamente il ricorrente – che una moglie accetti di prestare il consenso ad un nuovo rapporto sessuale quando *“poco prima”* tale consenso le era stato estorto con la violenza? La Corte territoriale – si conclude



sul punto - ha ricostruito la confusa vicenda in modo frettoloso, trascurando la conflittualità latente non soltanto tra i coniugi, ma soprattutto tra l'imputato e la suocera, che esercitava in ambito familiare grande - e s'intende: negativa - influenza.

Con un secondo motivo, il Riggio denuncia violazione di legge (artt. 125, 129, 544 e 546 c.p.p. e 133 c.p.) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sottolineando che la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna esaustiva spiegazione dell'exkursus logico-giuridico a seguito del quale è stata emessa la pronuncia di condanna. Le poche frasi che costituiscono la quantomai scarna motivazione in punto di diritto dimostrerebbero che i giudici non hanno esaminato gli atti a loro disposizione e non hanno conseguentemente fornito alcuna convincente risposta alle deduzioni difensive.

Il carente ed esiguo supporto motivazionale posto a fondamento dell'impugnata pronuncia risulterebbe, inoltre, fortemente contraddittorio ed elusivo delle regole di giudizio che avrebbero dovuto essere applicate nella deliberazione degli esigui elementi di prova acquisiti al processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla fondatezza delle censure rivolte all'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, va preliminarmente chiarito che l'indagine di legittimità sulla struttura della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto.

La Corte Suprema, invero, non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se ne abbiano fornito una corretta valutazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie. Il vizio logico della motivazione inoltre, nelle sue varie concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto - deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso un adeguato confronto tra le varie proposizioni che vi sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice del merito ha l'obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, che le è propria.

Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un'imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi compiutamente esaurito.

Con riferimento alle specifiche questioni poste dal caso di specie, è necessario precisare anzitutto che i principi di diritto ai quali la Corte territoriale ha dichiarato di voler ispirare la propria decisione non sono in discussione. Invero, tanto con riferimento alla punibilità della violenza sessuale consumata all'interno di un rapporto di coppia, che al valore probatorio delle dichiarazioni della p.o., le regole di giudizio richiamate nella denunciata sentenza si situano nell'alveo di uniforme insegnamento giurisprudenziale, che - per vero - neppure il ricorrente contesta. Le critiche contenute nell'atto d'impugnazione si appuntano infatti pressochè esclusivamente sulla manifesta contraddittorietà ed inadeguatezza delle motivazioni adottate dai giudici del merito per precisare le ragioni della sicura credibilità riconosciuta al racconto della Valia e della conseguente affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Al riguardo è comunque conferente sottolineare - in via di principio - che le dichiarazioni della

parte offesa, allorché sono formulate in modo convincente e non sospetto, possono essere poste a base del convincimento del giudice, anche se rappresentano l'unica prova del fatto da accertare e manchino di riscontri esterni. Le regole di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., che impongono la verifica di attendibilità secondo un meccanismo di valutazione complessiva ed unitaria del materiale probatorio raccolto, si applicano infatti soltanto nel circoscritto perimetro delle dichiarazioni rese dai soggetti nella norma stessa indicati.

E' peraltro evidente che, in ragione dell'interesse di cui la parte offesa è normalmente portatrice, il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere assai più rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità cui vanno sottoposte le affermazioni di ogni testimone. Il giudice cioè, se ritiene di fondare il proprio convincimento sulla deposizione della persona offesa, deve verificarne la sincerità con ogni possibile cautela e al confronto di tutte le altre risultanze eventualmente acquisite: misura di garanzia, questa, per evitare che il ricordato interesse possa dispiegare effetti inquinanti sulla genuinità dell'apporto, anche eventualmente attraverso artificiose circolarità del racconto, idonee ad accreditare l'ingannevole apparenza del riscontro.

Più in particolare, proprio in tema di prova nei reati a sfondo sessuale, dei quali la donna (non meno dei minori) è frequentemente vittima, le ricordate regole di giudizio debbono trovare applicazione intelligente e sensibile. Si tratta generalmente di fatti per i quali la testimonianza della p.o. è l'unica irrinunciabile fonte di prova e la relativa indagine - specie se in ambito familiare - è al rischio di letture fortemente soggettivizzate delle colpe altrui o di interferenze con istanze riparatrici o addirittura vendicative, non inconsuete nell'improvvisa disgregazione di unioni consolidate nel tempo, che trascinano un inevitabile corredo di conflittualità di contenuti non soltanto economici, ma assai spesso d'indole squisitamente interpersonale. E ciò ovviamente senza neppure trascurare la possibile avaria o addirittura la frattura che gli stessi meccanismi percettivi o mnemonici possono talvolta subire in chi è chiamato all'esumazione di verità dolorose del vissuto familiare, non sempre agilmente rimosse.

In sostanza, in un ordinamento processuale che riconosce alla persona offesa la capacità di testimoniare, ancorché essa non sia di norma indifferente all'esito del processo, la sua deposizione può essere assunta quale fonte di convincimento, al pari di ogni altra prova. E tuttavia il giudice non è esonerato dal compiere sulla sua attendibilità, soggettiva ed intrinseca, un esame attento ed esigente, quanto più lacunosi o manchevoli siano i dati obiettivi a conforto del narrato.

Con riferimento alla prima delle due questioni di principio pur succintamente evocate dai giudici del merito, la Corte ritiene di dovere con fermezza ribadire che ogni forma di costringimento fisiopsichico, idonea in qualche modo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, se finalizzata al compimento di un atto sessuale, costituisce - anche all'interno del rapporto di coppia, coniugale o paraconiugale che sia - condotta punibile ai sensi della norma incriminatrice in epigrafe.

Sul tema va scandito che il concetto di violenza sessuale, nella oggettività della tutela apprestata dalla previsione normativa, ha una sua sostanziale ed immodificabile unitarietà, che non consente di distinguere tra violenza sessuale consumata tra estranei e violenza sessuale consumata all'interno di un rapporto coniugale. L'esistenza di un tale rapporto o di altro di contenuto simile, al di là del concreto atteggiarsi della relazione intersoggettiva secondo alternativi modelli di armoniosa convivenza o di acceso contrasto, non autorizzano alcun uso irrispettoso - e tantomeno "proprietario" o violento - del corpo altrui né limitazioni che valgano in alcun modo a deprimere la libertà della persona o ad umiliarne la dignità. Non esiste cioè - all'interno del rapporto di coniugio - un "diritto all'amplesso" né il potere di esigere o d'imporre una prestazione sessuale non condivisa. Non esiste nel rapporto di coppia un'area di esenzione diversa o distinta da quella governata dal reciproco consenso. Neppure l'ingiustificato e persistente rifiuto del c.d. "debito coniugale", ricompreso tra gli obblighi di "fedeltà" e di "assistenza morale e materiale" derivanti

dal matrimonio (art. 143 C.C.), ancorchè suscettibile di conseguenze sul piano della legge civile (art. 151), legittima il ricorso ad alcuna forma di coercizione morale o fisica per ottenere l'adempimento negato. Non esistono - quando si tratta di accertare se vi sia stata o meno coartazione dell'altrui libertà di scelta nei rapporti sessuali tra coniugi - criteri di giudizio diversi da quelli applicabili nei rapporti tra estranei. Nel paradigma della fattispecie incriminatrice in esame (art. 609 bis c.p.p.), la qualità di coniuge è del tutto sterile ai fini dell'apprezzamento della condotta vietata. Non esiste una "quantità" di violenza sessuale tollerabile tra coniugi e non pure tra estranei. Ogni distinzione al riguardo è del tutto arbitraria. La cifra della condotta punibile - tanto nella violenza sessuale consumata in danno del coniuge quanto in quella consumata in danno di persona estranea - è soltanto nell'entità del condizionamento inflitto all'altrui facoltà di autodeterminarsi e la sua riconoscibilità si situa, simmetricamente, all'esito di un'adequata verifica dell'effettività del consenso all'atto sessuale.

Non diversa può essere l'interpretazione imposta dalla nitida lettera dello specifico comando normativo (art. 609 bis cit.) e - ancor più perentoriamente - dalla ragione ispiratrice della complessiva scelta compiuta con la L. 15 febbraio 1996 n° 66. Una scelta giunta all'epilogo di un difficile e sofferto dibattito parlamentare, trascinosi con varie intermittenze per oltre un decennio ed attraverso ben tre legislature, e che tuttavia ha segnato il definito rifiuto della neutralità di opzioni intellettualistiche, tese all'esaltazione di un nebuloso libertarismo sessuale, che traguardava il suo progetto e le sue conquiste sulla mera caduta di vincoli e di remore inibitorie, in una concezione aridamente permissivistica dei diritti della persona. Altra è stata la ragione fondante della riforma legislativa. Ne è diretta ed immediata riprova la correzione non nominalistica ma sostantiva e sistematica, operata con la collocazione della violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale, secondo una scelta peraltro già da decenni auspicata dalla migliore dottrina. Una scelta che dirada ogni incertezza sulla reale oggettività giuridica del sistema sanzionatorio e rende definitivamente evidente che la tutela è mirata sulla persona umana, sulla sua dignità nell'interesse dei diritti che vi si sintetizzano, con speciale attenzione per quelli che attengono alle forme più intime e riservate della sua vita, come le manifestazioni della sessualità e del suo realizzarsi in una complessa serie di elementi spirituali e materiali, d'istinti e di razionalità, d'intelligenza e di volontà. In tale prospettiva si colloca coerentemente anche il recupero della ricchezza e della valorizzazione della vita sessuale nel rapporto di coppia, intesa non più come "remedium concupiscentiae", ma come espressione di carattere oblativo in una "societas" tra pari che non esige "eroismi", tanto meno dalla componente più debole, non accetta soccombenze e vive di consenso e di reciproco rispetto. Una "societas" nella quale il bisogno dell'amore e la forza del puro istinto si sintetizzano, censurando l'ingresso nella coscienza superiore ad ogni forma di sopraffazione e ripudiando l'idea che il "paradigma della violenza", secondo la nota definizione di Kathleen Barry (e - in definitiva - anche la sua giustificazione) possano rintracciarsi *"nel desiderio della vittima di essere ghermita e stuprata"*.

Semmai è a dirsi che proprio all'interno del rapporto di coppia possono annidarsi forme di violenza induttrice più strisciante e sottile - e perciò meno agevolmente riconoscibili - alla cui etiogenesi si collocano spesso interferenze di complessi e variegati fattori individuali, finanche risalenti nel tempo o comunque non ridossati all'abuso. A tale riguardo, sul piano dottrinario è segnalata l'esigenza di una lettura sorvegliata del testo normativo per impedire che rimangano impuniti comportamenti realizzati attraverso una subdola e sistematica opera di persuasione (i c.d. "atti abusivi non induttivi"), che riduce la vittima a mezzo di soddisfacimento dell'altrui sessualità, pur senza - almeno apparentemente - viziare il consenso. Nell'ambito della famiglia, ad esempio, non è infrequente l'attitudine a soggiacere all'abuso del coniuge pur di non compromettere definitivamente, con la perentoria esternazione di un rifiuto, i fragili e precari assetti dell'esistente, ancorchè già sostantivamente avariati dalla abituale trasgressione dei valori che dovrebbero simboleggiare l'unità familiare. Valori dei quali ciascuno dei coniugi è pur costituito - in modo egualitario - garante, in ragione del generale principio fissato dalla legge civile (art. 147 c.c.), che impone il solidale obbligo giuridico dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole e - con

esso – il dovere di evitare ogni lesione ai correlativi diritti di questa. Un sistema cui si connettono – più in particolare – le “*misure contro la violenza nelle relazioni familiari*” (L. 4 aprile 2001 n° 154), preordinate ad assicurare l’anticipata tutela del bene protetto contro le prodromiche insidie che ricorrentemente si avvertono in diffuse situazioni di disagio familiare.

A fronte di similari situazioni, rifiutata l’idea che l’intervento sanzionatorio possa legittimarsi attraverso un’interpretazione espansiva del concetto di “abuso di autorità” richiamato dall’art. 609 bis comma 1 c.p., che appare indissolubilmente legato a posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico (in termini, Cass. pen. sez. III[^], 19 giugno 2002 n° 32513, Padova, in Cass. pen. 2003, 1098), appare evidente che l’apprezzamento del giudice deve essere ispirato a straordinaria misura di diligenza per evitare il rivale errore di elargire ingiustificate impunità o d’interferire nell’ambito di delicatissime ed intime scelte, in nessun modo coercibili.

Ciò premesso sui principi di diritto applicabili alla fattispecie, va rilevato che l’impugnata decisione, pur facendo ad essi corretto richiamo, ha poi in concreto fallito ogni spiegazione in ordine alla sussistenza della componente psicologica del reato e, segnatamente, alla capacità dell’imputato di cogliere nel comportamento della moglie un effettivo rifiuto all’atto sessuale. Spiegazione tanto più necessaria e doverosa in ragione dell’ipotesi ricostruttiva accolta dai giudici del merito, che finiva per sbiadire - con l’intensità della reazione opposta dalla Valia alla pretesa sessuale del marito - la stessa percettibilità semantica di tale comportamento.

Ora, se è pur vero che – in tema di libertà sessuale – il dissenso della vittima può essere anche soltanto tacito, come quando la sua libertà di determinazione sia stata interamente annientata e la sua docile sottomissione sia frutto di prostrazione o comunque di un consenso invalido perché coatto, nondimeno – ai fini del configurarsi dell’illecito - è pur sempre necessario che l’agente abbia consapevolezza della condizione della vittima e del rifiuto in essa implicito all’atto sessuale. Un rifiuto che può seguire ad un’originaria adesione e collocarsi in ogni momento del rapporto sessuale, rendendo assoggettabile a sanzione il segmento dell’altrui condotta che si protragga contro la volontà dell’avente diritto.

Ne consegue che l’estensione “cronologica” dell’area del consenso – ove revocato – deve essere adeguatamente “misurata” per decidere se e quando la condotta non più “consentita” abbia o meno varcato i limiti del fatto punibile. Ed anche per questo aspetto - ai fini del giudizio di responsabilità e fuori dalle accennate ipotesi di immediata riconoscibilità del dissenso - è necessario che il giudice indichi le circostanze di fatto dalle quali ha derivato la prova tranquillante e certa che la vittima non ha mai prestato un valido consenso all’atto sessuale (o che l’ha inequivocamente revocato) e che l’imputato ha agito con l’elemento intenzionale previsto per la fattispecie.

Sul punto, deve riconoscersi che nell’impugnata sentenza manca – addirittura in senso grafico – ogni spiegazione della scelta decisoria ed un qualunque apprezzamento del fatto. Tutta l’attenzione motivazionale, invero, è tesa a rintracciare le plausibili ragioni dell’iniziale rifiuto della donna all’atto sessuale (i precedenti dissapori per le infedeltà del marito e la presenza del bambino nel letto coniugale), ed a giustificare la “limitata difesa” da lei opposta all’approccio del coniuge.

Un approccio che - nella valutazione del primo giudice, cui la Corte territoriale rinvia adesivamente - sarebbe stato privo di ogni aspetto di “*brutalità ed aggressività*” ed avrebbe registrato “*la mancanza di qualsiasi reazione da parte della p.o., per “la circostanza determinante che le impedì psicologicamente di reagire ... la presenza del bambino sul letto, nel timore che le sue urla od anche il semplice respingere il marito con forza avrebbero potuto svegliarlo o spaventarlo”*”.

Un approccio nel quale – secondo la versione ritenuta attendibile della persona offesa, che aveva comunque escluso di “*avere ricevuto minacce*” - la “*condotta del Riggio si era limitata ad una forte pressione sui polsi diretta ad impedirle di scappare*”.

Un approccio che pur identificando per le modalità della sua estrinsecazione – ad avviso dei giudici del merito – gli elementi costitutivi del delitto in rubrica, ha meritato al Riggio - “*valutato*

l'episodio de quo come un fatto di lieve entità" - l'attenuante di cui all'art. 609 bis.

Alla stregua di tale ricostruzione dei termini fattuali dell'episodio, che sarebbe rimasto sostanzialmente privo di apprezzabili conseguenze nelle relazioni tra i coniugi, come confermerebbe il successivo rapporto consensuale che la Valia avrebbe intrattenuto con il marito (ne fa specifico cenno la denunciata sentenza), appariva irrinunciabile un rigoroso esame dell'atteggiamento psicologico che aveva connotato l'azione incriminata. Era cioè necessario verificare, attraverso un analitico esame delle specifiche risultanze derivabili dal racconto della p.o., se la di lei determinazione ad opporsi all'atto sessuale era stata in qualche modo manifestata o comunque percepita dal Riggio. In tale ottica non poteva essere trascurata l'esigenza di chiarire le contraddizioni che affioravano nel racconto della p.o. sullo stato di veglia o di sonno del bambino, che l'atto d'appello (pagg. 7 e segg.) puntigliosamente denunciava e che erano pur rifluenti nella scelta sull'alternativa decisoria.

Con chiara sottovalutazione del delicato tema d'indagine, la Corte territoriale ha liquidato l'argomento [*"... indipendentemente dal fatto che (il figlioletto) fosse già sveglio o no, o si trovasse nel proprio lettino o nel letto con la madre*], nella chiave elusiva della ragione che aveva indotto (plausibilmente insieme ad altre) la Valia a rifiutarsi al coniuge. Era invece necessario un attento controllo della specifica circostanza che appariva dirimente nella ricostruzione dell'intero episodio, con particolare riferimento alla ragione allegata dalla Valia per giustificare la "docilità" del suo atteggiamento. La deassiale risposta dei giudici alle articolate censure del ricorrente ha finito per disertare la necessaria verifica circa la sussistenza di elemento essenziale della fattispecie, che era rimasta già in ombra nelle valutazioni del primo giudice e che comunque era reclamata nella severa confutazione riservata con l'appello alla complessiva attendibilità della p.o..

Per quanto precede l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo esame. Nel rispetto degli enunciati principi interpretativi e pur nell'autonomia dell'apprezzamento delle fonti di prova che appartiene alla fase rescissoria, il giudice del rinvio dovrà chiarire, traendone le coerenti conseguenze valutative, se il dissenso della Valia al rapporto sessuale fu reso esplicito ovvero, pur tacito, fu percepito dall'imputato.


P.Q.M.

annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.

Roma, 4 febbraio 2004

Il Consigliere est.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorilla Obinati

